

**Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, di cui al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche, sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, del 9 giugno 2023, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività»**



# *Al Ministro della Giustizia*

*di concerto*

*con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*e il Ministro dell'Università e della Ricerca*

- VISTO** l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche, sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca del 9 giugno 2023, recante "Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività";
- RITENUTO** di dover implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, tenuto altresì conto dell'assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate;
- SENTITO** sul punto il Consiglio Nazionale Forense;
- RITENUTO** pertanto di dover modificare il D.M. in questione, riguardo i requisiti soggettivi per l'inserimento nell'elenco dei mediatori esperti nonché riguardo le cause di incompatibilità, e, di conseguenza, di dover assegnare nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco;

acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca ed altresì del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

## DECRETA

### Art. 1

*(Modifica dell'articolo 9, comma 1, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Requisiti soggettivi)*

1. All'articolo 9, comma 1, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante "Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività", la lettera *a*) è soppressa.

### Art. 2

*(Modifica dell'articolo 19, comma 3, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante "Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività". Cause di incompatibilità)*

1. All'articolo 19, comma 3, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante "Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività", le parole: «distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «circondario del tribunale».

### Art. 3

*(Modifica dell'articolo 21, comma 1 e 2, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività». Disciplina transitoria)*

1. L'articolo 21, del D.M. 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, recante "Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività", è sostituito dal seguente:

«Art. 21

*(Disciplina transitoria)*

1. *Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco ai sensi degli articoli 5, e 7 sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Le domande di iscrizione all'elenco ai sensi dell'articolo 6 sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5.*

2. *Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'articolo 11, comma 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco.»*

#### **Art. 4**

***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca.

Roma,

Il Ministro della giustizia  
Carlo Nordio

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'università e della ricerca  
Anna Maria Bernini